

COMUNE DI ATZARA

PROVINCIA DI NUORO

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI ATZARA

PREMESSA

Affinché l'Amministrazione Comunale di Atzara, ponga in essere una vera e propria progettualità nel campo delle politiche giovanili è necessario promuovere la costituzione di una "Consulta giovanile". La Consulta Giovanile deve essere aperta ai giovani, uomini e donne, e a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderino farne parte. In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e complesse, l'Amministrazione Comunale di Atzara ritiene importante e fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina. Obiettivo è costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi riportarlo al Consiglio Comunale e, dall'altro come momento di ricaduta delle iniziative nell'ambito della realtà giovanile locale. Per questo motivo la Consulta Giovanile è il primo punto di riferimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile locale. Ciò fa sì che la Consulta possa davvero avere potere propositivo in materia di interventi a favore dei giovani, nei confronti del Consiglio Comunale. Inoltre assicura la gestione di un bilancio annuale assegnato al Consiglio comunale che rappresenta una parte del bilancio giovanile del Comune. Compito della Consulta in questi anni dovrà anche essere quello di rapportarsi sempre di più con le realtà giovanili non organizzate e con i numerosi gruppi informali presenti nel Comune di Atzara.

Art 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Atzara, con la deliberazione del C.C. n. 9 del 28 marzo 2009 la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE per diffondere una maggiore sensibilità nei confronti della condizione giovanile.

Art. 2 - Fini

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale. Ad esso presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni inerenti alle tematiche giovanili. Si propone come punto di riferimento di informazione per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Promuove dibattiti ed incontri.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- 1) l'Assemblea, composta da tutti i componenti della Consulta Giovanile.
- 2) l'Ufficio di Presidenza, composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario e da 2 Consiglieri.
- 3) Eventuali Commissioni di lavoro.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani italiani e stranieri residenti e/o domiciliati nel Comune di Atzara, donne e uomini, di età compresa tra i 16 e i 26 anni, le organizzazioni che hanno aderito alla Consulta Giovanile Comunale all'atto dell'insediamento e dell'approvazione dello Statuto. Nel caso di adesione di organizzazioni, ognuna deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata e fatta pervenire alla Consulta Giovanile. Possono essere accolti, quali componenti della Consulta Giovanile, altre forze giovanili organizzate operanti sul territorio cittadino; l'accettazione di esse deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza semplice dei componenti la Consulta stessa.

Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza dura in carica due anni

Art. 6 - Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Dura in carica due anni, alla scadenza dell'incarico può essere rieletto. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di tre membri dell'ufficio di Presidenza;

- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai membri della Consulta con almeno 3 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa.

E' consentita la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione nel sito istituzionale www.comune.atzara.nu.it, tramite l'invio della convocazione con la posta elettronica e tramite pubblici avvisi affissi presso l'albo pretorio comunale e presso gli esercizi pubblici del Comune di Atzara. In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno. La Consulta Giovanile deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 8 - Modificazioni dello Statuto

Le eventuali modifiche di commi o articoli dello Statuto possono essere proposte al C.C. dalla Consulta Giovanile Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. La modificazione deve essere ratificata dal consiglio Comunale.

Art. 9 - Regolamento interno

La Consulta Giovanile Comunale può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a distanza di un ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno il 20% dei componenti l'Assemblea. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno 3 componenti l'Ufficio stesso. Ad eccezione delle deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di Enti e Organismi vari e delle deliberazioni relative alle modificazione dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 11 - Sede

La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Palazzo Comunale, in Via Vittorio Emanuele 27. Le riunioni si devono tenere in locali del Palazzo comunale. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 12 - Mezzi

La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche del Comune; può altresì richiedere la collaborazione di altre Consulte o associazioni presenti nel territorio.

Per poter programmare e utilizzare le risorse messe a disposizione del Bilancio comunale, entro il 31 agosto di ogni anno, la Consulta deve presentare alla Giunta Comunale il proprio programma operativo per l'anno successivo, che deve essere concordato con l'amministrazione comunale di Atzara.

Art. 13 - Prima Riunione

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche giovanili, entro 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera del Consiglio Comunale di istituzione della Consulta Giovanile.

Art. 14 – Adesione alla Consulta Giovanile

L'adesione alla consulta giovanile può avvenire in ogni giorno lavorativo dell'anno, con le seguenti modalità: presentazione del modulo di iscrizione, compilato in tutte le parti, presso l'ufficio dei servizi sociali del comune di Atzara (Tale modulo è disponibile presso il palazzo comunale e scaricabile dal sito istituzionale del comune di Atzara www.comune.atzara.nu.it).

Art. 15 – Compensi ai componenti della Consulta

Le prestazioni dei componenti della Consulta Giovanile sono gratuite e rappresentano opera di volontariato non retribuito.

Art. 16 - Scioglimento

La Consulta Giovanile Comunale resta in carica in maniera permanente.

Art 17 Espulsione membri dall'organo consultivo.

A seguito di proposta in prima convocazione da parte dell'Assemblea della Consulta e in seconda convocazione di delibera approvata dai 2/3 dei membri della consulta presenti nella stessa, il direttivo ha facoltà di procedere, con fondata motivazione (comportamenti immorali, inoperosità all'interno dell'organo, altri motivi) alla espulsione di un membro dell'organo consultivo. A parità di voti, prevale il voto del presidente.